

TI_GERICHTE 52.2025.94 vom 13. März 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-03-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2025.94

FR: TI_GERICHTE 52.2025.94 du 13 mars 2025

IT: TI_GERICHTE 52.2025.94 del 13 marzo 2025

Regeste

Commessa pubblica. Valutazione di una referenza come criterio di idoneità

Erwägungen

E. 6

La deliberataria rileva che il membro dirigente della ricorrente indicato a suo tempo in offerta non è più amministratore della società. Non sarebbe quindi chiaro se la nuova amministratrice disponga dei requisiti necessari ai sensi dell'art. 34 RLCPubb/ CIAP.

E. 6.1

L'art. 34 cpv. 1 RLCPubb/CIAP prevede che gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale, se obbligatorio per l'esecuzione della prestazione. In assenza di albi o registri professionali obbligatori, soggiunge il cpv. 2, l'offerente deve possedere qualifiche almeno corrispondenti al relativo attestato federale di capacità (AFC) oppure al titolo necessario nello specifico ramo professionale per l'esecuzione della prestazione. Laddove non esistessero questi titoli professionali, l'offerente deve comprovare un'esperienza sufficiente. Il cpv. 3 della norma precisa che se l'offerente è una ditta individuale iscritta a registro di commercio oppure una società, i requisiti devono essere adempiuti: a) nelle commesse per le quali è richiesta l'iscrizione in un albo o registro professionale obbligatorio che autorizza a titolo personale l'esercizio della professione e nelle commesse edili senza albi o registri professionali: da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro; b) nelle altre commesse di servizio: da un titolare o collaboratore professionale responsabile dell'esecuzione della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro. Per le pure forniture non sono invece necessari requisiti particolari (cfr. STA 52.2022.181 del 2 settembre 2022 consid. 4.1. seg.).

E. 6.2

Il bando di concorso indicava l'esigenza di adempiere ai requisiti di idoneità indicati nell'art. 34 RLCPubb/CIAP (cfr. capitolato, pag. 1 e 2), senza specificare quale fosse il titolo di studio necessario. Nell'apposito spazio dell'offerta riservato all'indicazione di titolari/responsabili o membri dirigenti della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi la ricorrente ha indicato D _____, in possesso di un attestato di capacità quale meccanico di macchine da scrivere ottenuto nel 1978 e con una presenza lavorativa del 100%. Come osserva l'aggiudicataria, tra la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione si sono verificati degli avvicendamenti per cui D _____ non è più amministratore della società ricorrente. Contrariamente a quanto sostiene la deliberataria, non occorre verificare di quali titoli di studio disponga l'attuale amministratrice unica C _____. Come detto, il committente non ha esatto il possesso di alcun diploma

specifico. Per la fornitura e il montaggio del mobilio oggetto della commessa non appare d'altro canto necessario alcun titolo professionale particolare, di modo che, ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, basta comprovare un'esperienza sufficiente da parte di un titolare o di un collaboratore responsabile dell'esecuzione della commessa (cfr. art. 34 cpv. 3 lett. b RLCPubb/CIAP). A questo proposito, si rileva che nell'offerta è stato allegato il contratto di lavoro a tempo pieno di M _____, impiegata presso la ditta dal 2015 e al beneficio dal 2017 di una procura collettiva a due. Dalla pagina internet della RI 1, consultata anche dalla deliberataria, la dipendente risulta occupata in vice direzione e come consulente vendita arredo . Appare pertanto data la presenza di una responsabile munita di esperienza. Da questo profilo, l'idoneità a partecipare alla gara appare pertanto mantenuta anche a seguito delle modifiche a livello dirigenziale. Tanto più che ci si potrebbe anche chiedere se la commessa in oggetto, che prevede l'acquisto di mobilio prefabbricato dal montaggio apparentemente semplice, non sia da qualificare come mera fornitura, eventualità che escluderebbe l'applicazione dell'art. 34 RLCPubb/CIAP.

E. 7

La deliberataria mette inoltre in dubbio che la referenza, concernente una fornitura eseguita con un altro organo dirigente, sia valida.

E. 7.1

Le referenze possono essere personali o aziendali . Le prime riguardano le persone che il committente considera determinanti per il buon esito della commessa (cosiddette persone-chiave). Servono a dimostrare che il concorrente dispone di personale qualificato non solo dal profilo dei titoli di studio, ma anche dal profilo dell'esperienza. Queste referenze sono di natura strettamente personale. In caso di cambiamento del datore di lavoro seguono il detentore. Le seconde sono invece di spettanza di un determinato operatore economico, ovvero di un insieme di persone, mezzi tecnici e competenze (know-how), che ha effettivamente fornito la prestazione indicata come referenza. Queste referenze restano legate all'azienda, all'impresa o alla ditta fornitrice della prestazione di riferimento, a prescindere dai cambiamenti che con il trascorrere del tempo subentrano in termini di personale, infrastrutture ed organizzazione. Di regola, le referenze aziendali vengono considerate senz'altro ammissibili fintanto che sussiste un'identità formale tra il soggetto che le ha conseguite ed il concorrente che le inoltra in una gara d'appalto. In verità, la maggior parte delle realtà imprenditoriali è in costante evoluzione: cambiano i dirigenti, le maestranze e i mezzi tecnici, subentrano nuove metodologie di lavoro, aumenta l'esperienza. Decisivi, dal profilo del valore intrinseco delle referenze aziendali, devono dunque essere gli aspetti che caratterizzano tali realtà dal profilo sostanziale. Al di là delle apparenze, il concorrente che produce una determinata referenza deve identificarsi con l'insieme di persone, mezzi tecnici e competenze che ha fornito la prestazione indicata al fine di comprovare le sue capacità. Ove non sussista identità formale tra l'operatore economico intestatario della referenza e il concorrente che la inoltra per comprovare le sue capacità tecniche va concessa al secondo la possibilità di dimostrare di identificarsi dal profilo sostanziale con la realtà imprenditoriale del soggetto che ha effettivamente fornito la prestazione indicata a titolo di referenza. Di converso, deve essere data facoltà al committente di non ammettere la referenza prodotta da un concorrente, che pur identificandosi, dal profilo delle apparenze, con l'operatore economico che l'ha acquisita, ha modificato la sua realtà imprenditoriale in misura talmente importante da dover essere considerato un soggetto sostanzialmente diverso (STA 52.2021.501 del 21 marzo 2022

consid. 4.1).

E. 7.2

Nel caso concreto, il bando di concorso richiedeva il possesso di una referenza aziendale quale requisito di idoneità. Le prestazioni oggetto della referenza presentata dalla ricorrente, ditta attiva nel ramo da oltre cinquant'anni, sono state eseguite nel 2020. Il semplice fatto che nel frattempo sia cambiato l'amministratore unico non basta, nel caso concreto, a mettere in dubbio che l'attuale offerente si identifichi dal profilo sostanziale, e non solo formale, nel soggetto che ha eseguito tale fornitura. La censura va quindi respinta.

E. 8

La deliberataria eccepisce infine la conformità di un prodotto proposto dalla ricorrente alle esigenze del bando di concorso, e meglio i tavoli offerti in alternativa al modello indicato dal committente. Innanzitutto il materiale del piano sarebbe diverso dal rovere naturale richiesto. Inoltre, alcune misure non corrisponderebbero a quelle del modello di riferimento: benché il piano del tavolo misuri 1400 x 700 mm, come quello indicato dall'ente appaltante, il prodotto sarebbe difforme per spessore (19 mm contro i 28 indicati dal bando) e altezza del tavolo (74 cm invece di 73). Sostiene che l'offerta andrebbe esclusa per tali motivi.

E. 8.1

Il committente ha richiesto, tra l'altro, la fornitura di 40 tavoli tipo _____ T _____, descrivendone le caratteristiche (cfr. modulo d'offerta, pag. 30, pos. R 240 seg.). Tra queste, indicava il materiale del piano (impiallacciatura in legno di rovere naturale), il suo spessore (28 mm) e le dimensioni dello stesso (1'400 x 700 x 730 mm). Agli offerenti era aperta la possibilità, così come per gli altri mobili, di proporre un prodotto alternativo. In quel caso, essi erano tenuti a compilare una tabella, indicando per ogni prodotto il numero e la pagina dell'allegato di riferimento (modulo d'offerta, pag. 4, pos. 224.350). La citata tabella comprendeva, per ogni prodotto, i parametri che sarebbero serviti per assegnare la nota in relazione al criterio di aggiudicazione qualità dei prodotti proposti (cfr. supra consid. A). Per quanto attiene ai tavoli contestati, la tabella stabiliva quanto segue: Design coerente con quanto descritto a capitolato: struttura tubolare in acciaio cromato con forma a T rovesciata e profili verticali fino a 40 mm, piano impiallacciato e bordatura in rovere naturale (in caso di mancata fornitura dell'immagine del piano di lavoro con finitura in rovere verrà assegnato punteggio 1). L'impostazione del bando di concorso permetteva quindi di proporre prodotti alternativi la cui equivalenza con quello proposto dal committente era valutata alla stregua di un criterio di aggiudicazione. Nei parametri di valutazione, il committente fa riferimento a un design coerente con la descrizione del capitolato, per cui la mancata offerta di un prodotto perfettamente corrispondente a quello di riferimento poteva semmai condurre ad assegnare una nota negativa, ma non a escludere l'offerta.

E. 8.2

La ricorrente ha offerto un prodotto alternativo al modello indicato dal committente, vale a dire il tavolo R _____, di cui ha allegato una scheda tecnica, la quale comprendeva l'immagine di un tavolo con le gambe a forma di T e un piano color legno chiaro, sia in superficie sia nei bordi, dall'aspetto del tutto simile a quello di riferimento. Nella descrizione è specificato che il bordo è realizzato in faggio massiccio, mentre il piano in truciolato è rivestito con materiale HPL di alta qualità. Il committente non ha mosso alcuna critica in merito alla conformità di tale prodotto e ha assegnato la nota 6 all'offerta

dell'aggiudicataria per il criterio qualità dei prodotti offerti . Poste le precedenti considerazioni in merito all'impostazione del bando di concorso e tenuto conto dell'ampio potere di apprezzamento riservato all'ente appaltante in questo ambito, non può essere rimproverato allo stesso di non aver escluso l'offerta della ricorrente né in ragione del materiale diverso (ma dall'aspetto simile), né per le minori differenze nelle misure (spessore del piano e altezza) evidenziate dalla ricorrente. Anche questa censura va pertanto respinta.

E. 9

Visto quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione di delibera annullata. Disponendo il Tribunale di tutti gli elementi necessari, la commessa può essere assegnata direttamente alla RI 1, unica concorrente rimasta in gara (art. 41 cpv. 1 LCPubb).

E. 10

La tassa di giustizia è posta a carico della CO 1 e del Comune di CO 2 secondo il rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAm). Essi rifonderanno alla ricorrente, assistita da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm).

E. 11

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è accolto . Di conseguenza: 1.1. la decisione del 13 marzo 2025 con cui il Municipio di CO 2 ha deliberato la commessa concernente la fornitura e la posa di arredo modulare per gli uffici della nuova casa comunale alla CO 1 è annullata; 1.2. la commessa è aggiudicata alla RI 1 come da sua offerta. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'500.- è posta a carico della CO 1 e del Comune di CO 2 in ragione di un mezzo (fr. 1'750.-) ciascuno. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato. La CO 1 e il Comune di CO 2 verseranno fr. 1'500.- ciascuno alla RI 1 a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.